



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Citta' Metropolitana di Palermo

ORDINANZA n. 35 del 04.06.2020

OGGETTO : Istituzione isola pedonale sperimentale in S.Elia Piano Stenditore e Lungomare Cristoforo Colombo – Periodo dal 05.06.2020 al 30.06.2020

IL SINDACO

Rilevato che il territorio di Santa Flavia riveste caratteristiche turistico-balneari e che nel periodo estivo la popolazione residente aumenta notevolmente per la presenza di turisti e villeggianti;

Considerato che al fine di scongiurare problemi di traffico veicolare ma soprattutto problemi di quiete, ordine pubblico ed assembramenti in zone che si prestano alla movida estiva, e spazio di aggregazione e di socialità, soprattutto nel fine settimana e precisamente il venerdì, sabato e domenica occorre apportare opportune misure tra le quali l'estensione dell'isola pedonale nel Piano Stenditore di S.Elia e contestualmente riservare la sosta ai soli residenti, domiciliati e/o persone munite di apposito pass, giusto quanto recita la presente ordinanza, nelle vie sottostanti :

Via Pirandello- Via IV Novembre – Via IV Aprile - Via Busalacchi - Via Tarantino- Via Torre – Largo Alioto – Via Billanti- Via XII Gennaio- Via XXVII Maggio ;

Verrà istituito il divieto di accesso all'ingresso di Piano Stenditore di S.Elia, da Piazza Ungheria e tutti i residenti , domiciliati, commercianti e/o persone comunque munite di pass che abitano nelle zone sopraindicate potranno scendere da Via Pirandello dove verrà installato un cartello di divieto di accesso per isola pedonale nel Piano Stenditore nei giorni di venerdì dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del sabato, il sabato dalle ore 18,00 alle ore 01,00 della domenica e la domenica dalle ore 08,00 alle ore 01,00 del lunedì. Tutti i titolari di pass potranno, oltre che entrare, anche sostare in tutte le strade sopraelencate, anche al Piano Stenditore solo nelle immediate adiacenze del marciapiede della Scuola Elementare e sotto la Via Croce, giusto cartello che verrà installato sul sito;

Verrà altresì istituita per le motivazioni sopra dettate, l'isola pedonale da Piazza Bartolo Amato sino all'incrocio di Via C. Colombo con la Via R. Sanzio, dove verranno installati dei cartelli indicanti l'area pedonale nei giorni di venerdì dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del sabato, il sabato dalle ore 18,00 alle ore 01,00 della domenica e la domenica dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del lunedì, oltre che un cartello di divieto di accesso in via M. Zalapì incrocio con Via M. Buonarroto escluso gli abitanti del predetto tratto della Via Zalapì e degli stessi le cui abitazioni ricadono all'inizio della Piazza Bartolo Amato.

La Via Mazzini potrà essere utilizzata come area di sosta e all'incrocio con Piazza Bartolo Amato verrà posizionata una transenna con divieto di accesso sulla predetta piazza, escluso i titolari delle attività commerciali, residenti e domiciliati nella corrispondente area pedonale.

Rilevato che le limitazioni tuttavia non debbano arrecare in primis disagio per i residenti della zona;

Visto il CDS approvato con D.Lgs del 30.04.92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo CDS, approvato con DPR del 16.12.92 n. 485 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. La chiusura al traffico e l'istituzione delle isole pedonali a far data dal 05.06.2020 al 30.06.2020 al Piano Stenditore di S.Elia nei giorni di venerdì dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del sabato, il sabato dalle ore 18,00 alle ore 01,00 della domenica e la domenica dalle ore 08,00 alle ore 01,00 del lunedì e da Piazza Bartolo Amato sino all'incrocio di Via C. Colombo con Via R. Sanzio nei giorni venerdì dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del sabato, il sabato dalle ore 18,00 alle ore 01,00 della domenica e la domenica dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del lunedì apponendo segnali di divieto di transito e/o accesso e isola pedonale;

2. Di delimitare l'area di cui alle seguenti vie utilizzando i segnali stradali indicati nell'art. 135 del DPR n. 495/1992, raffiguranti delle figure 322/a e 322/b e pannello integrativo recante il simbolo parcheggio (fig. 11 170 – art. 125) ed iscrizione parcheggi riservati ai residenti di via Tarantino, via Busalacchi e Largo Alioto Pirandello - IV Novembre – IV Aprile - Busalacchi - Tarantino- Torre – Largo Alioto – Billanti - XII Gennaio- XXVII Maggio ;

3. La sosta riservata nelle suddette vie è permessa previa esposizione leggibile di apposito contrassegno, rilasciato dal Comando di P.M., sul cruscotto dell'autovettura. Il predetto contrassegno non può essere utilizzato per la sosta in altre aree riservate. La sosta è riservata soltanto a coloro che risiedono nelle corrispondenti strade;

4. La mancata esposizione o la parziale occultazione del contrassegno equivale a mancanza del diritto a sostare e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 c. 14 del D.Lgs 30.04.92 n. 285. E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro del permesso originale e di quelli contraffatti. Il contrassegno è strettamente personale e dovrà essere immediatamente restituito qualora siano venute a mancare le condizioni per le quali è stato rilasciato;

5. Di rimuovere la segnaletica in contrasto con la presente ordinanza ad eccezione degli stalli riservati agli invalidi.

DISPONE

Che nelle suddette vie possono sostare senza ulteriore autorizzazione le seguenti categorie di veicoli:

- 1) veicoli contraddistinti dall'apposita simbologia di: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Municipale, Polizia Forestale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera;
- 2) veicoli delle Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da evidenti simboli sulla carrozzeria, per compiti di istituto;
- 3) veicoli di soccorso sanitario delle ASP e delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale ed infermieristica, contraddistinti dalla relativa simbologia;
- 4) veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, liquami, raccolta differenziata e per la pulizia stradale, purché contraddistinti dall'apposita simbologia;

5) veicoli che effettuano il recapito di prodotti postali, purché contraddistinti dall'apposita simbologia.

Nelle vie come sopra indicate è consentita la sosta previo rilascio del relativo pass ai seguenti soggetti:

RESIDENTI

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso il Comando di Polizia Municipale deve essere presentata a nome e firma di persona appartenente al nucleo familiare che detiene il veicolo per il quale il permesso è richiesto.

All'atto della presentazione della domanda deve essere dimostrato che il veicolo per cui viene richiesto il permesso è legalmente detenuto da persona fisica residente nelle suddette vie. A tal fine deve essere esibito l'originale della carta di circolazione del veicolo in regola con la vigente normativa ed inoltre, qualora il veicolo non sia intestato a persona fisica residente, deve essere altresì esibito:

a) nel caso di veicolo di proprietà di Ditta, Società o enti presso cui il residente svolge la propria attività lavorativa: dichiarazione della Ditta, Società o Ente proprietario in cui si attesti che il veicolo è concesso in uso esclusivo al proprio dipendente residente.

b) nel caso di veicoli detenuti in comodato: copia del contratto di comodato regolarmente registrato all'Ufficio del registro.

Il permesso viene rilasciato per le sole vie in cui il richiedente risiede, e viene concesso nella misura di: n. 1 pass per veicolo per nucleo familiare composto da n. 2 (due) soggetti; n. 2 pass per veicoli per nucleo familiare composto da soggetti superiori a 2 (due).

Il contrassegno di sosta riporta il numero di targa del veicolo autorizzato ed il rilascio ha validità triennale.

In caso di sostituzione del veicolo è sufficiente una apposita comunicazione per il rilascio di un nuovo contrassegno

DOMICILIATI/PROPRIETARI/LOCATARI

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso il Comando di Polizia Municipale deve essere presentata a nome e firma dello stesso domiciliato/proprietario/locatario richiedente.

All'atto della presentazione della domanda devono essere inoltre esibiti:

a) l'originale della carta di circolazione del veicolo interessato in regola con la vigente normativa;

b) contratto di acquisto o locazione dell'unità immobiliare o, comunque idonea documentazione che comprovi la disponibilità dell'unità immobiliare, comodato d'uso regolarmente registrato all'Ufficio del Registro.

Qualora il veicolo per cui viene richiesto il permesso non è intestato al richiedente deve inoltre essere esibita:

a) nel caso di veicolo di proprietà di Ditta, Società o Enti presso cui il richiedente svolge la propria attività lavorativa : dichiarazione della Ditta, società o ente proprietario che attesti che il veicolo è concesso ad uso esclusivo al proprio dipendente richiedente.

b) nel caso di veicoli detenuti in comodato: copia del contratto di comodato regolarmente registrato all'ufficio del registro.

Il contrassegno di sosta riporta il numero di targa del veicolo autorizzato ed il rilascio ha validità triennale.

In caso di sostituzione del veicolo è sufficiente una apposita comunicazione per il rilascio di un nuovo contrassegno.

STRUTTURE RICETTIVE

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso il Comando di Polizia Municipale deve essere presentata a nome e firma del gestore dell' attività ricettiva che dovrà esibire il titolo autorizzativo all' esercizio della stessa, con allegata la planimetria dalla quale si evince il numero delle stanze adibite a struttura ricettiva; analoga richiesta dovrà essere presentata dal gestore qualora abbia la necessità di posteggiare nelle aree oggetto della presente Ordinanza.

AVVISA

La presente Ordinanza viene resa nota mediante la collocazione di idonea e regolamentare segnaletica stradale, e contestuale rimozione di quella in contrasto con il presente provvedimento;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della verifica per l'osservanza della presente Ordinanza. La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285;

Qualsiasi previsione in contrasto con il presente provvedimento dovrà intendersi implicitamente revocata o comunque inefficace;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.



Che avverso il presente provvedimento, nella parte in cui dispone e autorizza la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, ai sensi di legge;

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze dovrà essere effettuata al Sig. Prefetto di Palermo, al Commissariato di P.S. di Bagheria, alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Santa Flavia, al Comando Guardia di Finanza di Bagheria, alla Capitaneria di Porto di Porticello, alla Polizia Provinciale di Palermo, alla Polizia Municipale di Santa Flavia.

Che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli organi delle forze dell'Ordine e la Polizia Municipale di Santa Flavia.

Il Responsabile dell' Area
di Vigilanza e Sicurezza Urbana
Comm. di P.M. Anna Maria Di Acquisto



IL SINDACO
Salvatore Sanfilippo

